



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

Segreteria Provinciale Sassari
e-mail - sassari@siap-polizia.it

Prot.nr.18/SIAP.SS/2016

Sassari, il 10 marzo 2015

OGGETTO: *Buoni pasto LUNCH GM.*

@email

MINISTERO DEGLI INTERNI

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI..... R O M A
AL SIGNOR PREFETTO DI SASSARI
AL SIGNOR QUESTORE DI..... SASSARI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP.....R O M A

In questi giorni sono stati distribuiti i buoni pasto della nuova società che si è aggiudicata la gara per la loro emissione, la LUNCH GM appunto. Pensavamo di aver visto di tutto e di più, strafalcioni come la scritta PoliZzia sulle giubbe prodotte in Romania ecc. , ma la scritta “Polizia di Statale” riportata sulla copertina del libretto e sui singoli buoni pasto, sinceramente è indecente ed è soprattutto un’offesa a chi svolge il nostro delicatissimo mestiere. Già immaginiamo il sorrisino e il sarcasmo del primo esercente al quale consegneremo il buono pasto.

Ma vogliamo essere ironici anche noi, perché questa oscenità è chiaramente una grossolana svista di chi forse ignora la nostra storia. Verrebbe quasi da pensare che notte tempo la nostra Amministrazione sia stata inglobata in qualche altra forza di Polizia sconosciuta ai più, oppure che al gestore sia stata data, tra le condizioni pattuite nella gara, anche la licenza di esprimere liberamente la propria vena creativa. Mah!

Altra novità piuttosto evidente è il nome del titolare riportato su ogni singolo ticket. Forse è bene ricordare che l’istituto del buono pasto è stato introdotto con D.P.C.M. il 18.11.2005 con titolo Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa e, che all’art. 5, requisiti del buono pasto, al punto 2 cita:

I buoni pasto devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;*
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;*
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;*
- d) il termine temporale di utilizzo;*
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;*
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, ne’ cedibile, ne’ commerciabile, ne’ convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».*

Come si può notare, in nessun punto viene imposto alla società di emissione di indicare anche le generalità dell’utilizzatore. Già tempo addietro, questa O.S. aveva segnalato tale problematica, vedasi verbale Commissione paritetica “Qualità e salubrità dei servizi di spaccio e di mensa” datato 12.03.2014, chiedendo esplicitamente che i buoni pasto fossero anonimi e che il nominativo venisse riportato esclusivamente in copertina. Probabilmente alla società Lunch GM, in sede di relazione contrattuale, non è stato comunicato il particolare sull’anonimato che è per noi, e sottolineo soprattutto per noi che svolgiamo un così delicato compito, garanzia e tutela della privacy. Questa O.S. si auspica quindi, che chi di dovere provveda a porre rimedio a questa inconveniente svista.

Vista la prevedibile difficoltà nel reperire gli esercizi convenzionati si chiede inoltre che la nuova società comunichi un elenco oppure apponga sulla copertina un proprio link internet, così come era riportato nei vecchi buoni pasto, affinché i colleghi possano conoscere dove e come utilizzare i ticket ricevuti.

In attesa di vostre determinazioni si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Angelo CHESSA
(Originale firmato agli atti)